Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 81

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 31 marzo 1961 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1960

1961

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1960, n. 1892.

Approvazione delle modificazioni dello statuto della Società « Dante Alighieri », con sede in Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 16 del Codice civile;

Visto il decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 787, con il quale venne approvato il nuovo statuto della Società « Dante Alighieri », eretta in ente morale con regio decreto 18 luglio 1893, n. 347;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1949, n. 988, recante modifiche allo statuto predetto;

Viste le deliberazioni in data 28 settembre 1959 ed 11 ottobre 1960 adottate dal 54° e 55° Congresso della Società « Dante Alighieri » svoltisi, rispettivamente, a Mantova ed a Siracusa, con cui vengono apportate ulteriori modificazioni allo statuto in vigore;

Visti gli atti di istruttoria;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri per gli affari esteri e per la pubblica istruzione;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni dello statuto della Società « Dante Alighieri », con sede in Roma, deliberate dal 54° e 55° Congresso dell'associazione.

Il nuovo testo di statuto, composto di 17 articoli, sarà allegato al presente decreto e vistato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1960

GRONCHI

FANFANI — SEGNI — BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1961
Atti del Governo, registro n. 135, foglio n. 89. — VILLA

STATUTO

Art. 1.

La « Dante Alighieri » ha lo scopo di tutelare e diffondere la lingua e la cultura italiana nel mondo, tenendo alto dovunque il sentimento d'italianità, ravvivando i legami spirituali dei connazionali all'estero con la madre patria e alimentando tra gli stranieri l'amore e il culto per la civiltà italiana.

Art. 2.

Per il conseguimento delle sue finalità, a mezzo dei comitati all'estero, la « Dante Alighieri » istituisce e sussidia scuole, biblioteche, circoli e corsi di lingua e di cultura italiana, diffonde libri e pubblicazioni, promuove conferenze, escursioni culturali e manifestazioni artistiche e musicali, assegna premi e borse di studio e si avvale di qualunque altra idonea iniziativa; a mezzo dei comitati in Italia partecipa alle attività intese ad accrescere ed ampliare la cultura della Nazione e promuove ogni manifestazione rivolta ad illustrare l'importanza della diffusione della lingua, della cultura e delle creazioni del genio e del lavoro italiani.

Art. 3.

La « Dante Alighieri » è una società costituita da soci riuniti in comitati locali.

E' diretta da un Consiglio centrale ed ha sede in Roma, Palazzo Firenze.

Art. 4.

Possono far parte della società gli enti pubblici e privati e le persone di riconosciuta onorabilità che accettano il presente statuto, indipendentemente da ogni particolare nazionalità, confessione religiosa o ideologia politica.

Sull'ammissione, dimissione ed esclusione del socio deliberano i comitati a norma del regolamento.

Art. 5.

I soci si distinguono in:

1) benemeriti, per segnalati servigi, elargizioni e donazioni cospicue fatte alla società;

2) perpetui, che pagano una volta tanto una determinata quota;

3) ordinari, che pagano annualmente una determinata quota;

4) aggregati, e cioè alunni delle scuole primarie italiane, che pagano annualmente una determinata quota.

Il Consiglio centrale stabilisce i contributi e le quote dei soci perpetui ordinari e aggregati. Esso ha la facoltà di ridurre la quota annuale dei soci ordinari per eventuali categorie.

Art. 6.

Per la costituzione di un comitato all'interno è necessario il numero minimo di cinquanta soci fra benemeriti, perpetui e ordinari, e per i comitati all'estero di venticinque.

La costituzione dei comitati è ratificata dal presidente della società, il quale verifica se essa abbia avuto luogo in conformità del presente statuto.

Per gravi e comprovati motivi, il Consiglio centrale ha facoltà di sciogliere un comitato, che pertanto cessa di far parte della società. Esso può appellarsi alla prossima assemblea dei soci.

I soci residenti nei centri dove non esistano comitati potranno, individualmente, iscriversi presso il comitato viciniore, o presso la sede centrale.

Art. 7.

I comitati curano le iscrizioni dei soci e promuovono ogni iniziativa rivolta ad attuare i fini della società.

In armonia con le disposizioni del presente statuto e del regolamento e, per quanto si riferisce ai comitati all'estero, con le leggi locali, essi provvedono al proprio ordinamento.

I comitati eleggono il proprio presidente ed il proprio Consiglio direttivo, a norma del regolamento. Hanno diritto di voto i soci aventi almeno 18 anni. Per la eleggibilità alle diverse cariche sociali occorrono 21 anni compiuti. Il diritto di voto attivo e passivo si acquista tre mesi dopo l'iscrizione. I comitati all'estero eleggono i propri dirigenti in conformità alle disposizioni dei rispettivi statuti.

Allo scopo di meglio e più intensamente perseguire i fini sociali, ciascun comitato può costituire nel proprio seno un gruppo femminile, un gruppo giovanile e un gruppo operaio.

Entro il mese di gennaio di ogni anno i comitati in Italia trasmettono al Consiglio centrale il rendiconto morale e finanziario della propria gestione. I comitati all'estero comunicano annualmente al Consiglio centrale, per conoscenza, una relazione morale ed il bilancio dell'esercizio.

Art. 8.

La « Dante Alighieri » provvede allo svolgimento della sua attività con i contributi delle varie categorie di soci, nonchè di enti e di singoli e con i redditi del patrimonio sociale.

Vanno in aumento del patrimonio inalienabile della società:

a) le quote dei soci perpetui;

b) le eredità, i lasciti, i legati e le donazioni senza speciale destinazione, anche se assegnati a singoli comitati. Tuttavia, in questo ultimo caso, il frutto di tali liberalità rimane a disposizione del comitato beneficiario.

I comitati esistenti in Italia rispondono dei loro introiti al Consiglio centrale e li pongono a sua disposizione, detratte le somme ad essi riservate dalle norme regolamentari.

I comitati all'estero dispongono integralmente dei propri introiti per il conseguimento dei fini sociali.

L'anno finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 9.

Il Consiglio centrale della società è composto di un presidente e di altri ventisei membri eletti dall'assemblea dei soci, ai sensi del successivo art. 12: di essi, non più della metà possono essere presidenti di comitati e almeno un terzo debbono essere residenti in Roma

Il presidente ha la rappresentanza legale della società, dura in carica quattro anni e può essere rieletto. Gli altri membri del Consiglio centrale durano in carica quattro anni, si rinnovano per metà ogni due anni, a turno d'anzianità, e sono rieleggibili.

Il Consiglio centrale elegge nel proprio seno due o più vice presidenti ed un delegato alla sovraintendenza dei conti, i quali tutti, con il presidente, costituiscono l'ufficio di presidenza. Funge da segretario il segretario generale della società.

Qualora il presidente dovesse cessare dalla carica, il Consiglio centrale delibera quale dei consiglieri debba assumere le funzioni fino alle nuove elezioni. Ove tutto il Consiglio fosse dimissionario, la gestione della società è assunta dai revisori dei conti, i quali hanno l'obbligo di indire le elezioni entro due mesi.

Art. 10.

Il Consiglio centrale esegue le deliberazioni dell'assemblea dei soci, provvede al conseguimento degli scopi sociali: coordina, vigila, assiste i comitati nelle loro attività, delibera le spese straordinarie, decreta le ricompense di primo grado (medaglie d'oro « Pasquale Villari » « Paolo Boselli » e « Vittorio Emanuele Orlando »).

Esso risponde dei suoi atti verso l'assemblea dei soci.

Si raduna almeno quattro volte l'anno e tutte le volte che il presidente ritenga opportuno convocarlo, o ne sia richiesto, previa comunicazione degli argomenti, da un terzo dei consiglieri.

Le sue adunanze sono valide con la presenza, in seconda convocazione, di almeno un terzo dei suoi componenti. I consiglieri che non abbiano partecipato a cinque sedute consecutive, senza giustificato motivo, possono essere dichiarati decaduti dalla carica.

Art. 11

Il Consiglio centrale ha facoltà di nominare consiglieri emeriti i consiglieri centrali che abbiano acquistato alte benemerenze verso la società. Essi sono nominati a vita e il loro numero massimo è di venti. Possono essere chiamati a partecipare, con voto consultivo, alle adunanze del Consiglio centrale, che può affidare loro missioni ed incarichi speciali.

Art. 12.

L'assemblea dei soci delibera, sulle proposte di modifiche dello statuto sociale, elegge il presidente della società, i membri del Consiglio centrale e i revisori dei conti, esamina ed approva il rendiconto morale e finanziario della società, presentato dal Consiglio centrale, nonchè il bilancio consuntivo, accompagnato dalla relazione dei revisori dei conti.

All'assemblea possono partecipare i soci appartenenti ai comitati, istituiti all'interno e all'estero, che abbiano regolarmente inviato i bilanci e compiuto i relativi versamenti.

I soci appartenenti a un comitato possono con apposita delibera nominare uno o più delegati per l'assemblea, ciascuno dei quali disporrà del numero dei voti corrispondenti al numero dei deleganti. Il socio può anche rilasciare delega individuale, autenticata dal presidente del competente comitato. I soci e i delegati che non possono presenziare alla assemblea, hanno facoltà di partecipare all'elezione del presidente, dei consiglieri centrali e dei revisori dei conti, inviando le loro schede al Consiglio centrale, tramite la presidenza del comitato competente in conformità delle norme regolamentari di esecuzione del presente statuto.

L'assemblea è convocata una volta l'anno dal presidente della società con comunicazione contenente anche l'ordine del giorno e l'indicazione della sede e della data, indirizzata ai presidenti dei comitati, che ne cureranno l'affissione nell'albo pretorio del comitato e ne comunicheranno il contenuto alla assemblea dei soci convocata per la nomina dei delegati.

Il Consiglio centrale ha facoltà di convocare « assemblee straordinarie », osservando le modalità di cui al comma precedente.

Art. 13.

Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da tre membri, che adempiono il loro mandato di revisione amministrativa e contabile durante il corso degli esercizi finanziari per i quali sono stati eletti. Durano in carica due anni e sono rieleggibili. Essi presentano all'assemblea dei soci una relazione sul bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

Art. 14.

Tutte le cariche elettive della società sono gratuite.

Art. 15.

Le proposte di modifica del presente statuto possono venir formulate dal Consiglio centrale o presentate alla presidenza della società da almeno un sesto dei comitati. In entrambi i casi, esse debbono essere comunicate ai comitati almeno tre mesi prima della convocazione dell'assemblea dei soci.

Le conseguenti deliberazioni debbono essere prese da almeno due terzi dei soci e dei delegati presenti.

Art. 16.

Il congresso ordinario della « Dante » si riunisce ogni due anni.

Il Consiglio centrale ha facoltà di convocare congressi straordinari.

Possono intervenirvi tutti i soci regolarmente tesserati, ma il diritto di discussione e di voto è riservato ai soci delegati.

I comitati possono nominare delegato qualunque dei propri soci benemeriti, perpetui ed ordinari, ma nessun socio può avere più di una delega e disporre pertanto, di più di un voto in seno al congresso. I comitati in Italia provvedono alla nomina dei loro delegati nella misura di uno ogni cinquanta soci per i primi cinquecento e, oltre tale numero, di uno ogni cinquecento. I comitati all'estero provvedono alla nomina dei loro delegati nella misura di uno fino a duecento soci. Se i soci superano il numero di duecento, nominano un delegato per ogni ulteriore gruppo di trecento o frazione di esso.

I comitati che non abbiano fatto pervenire al Consiglio centrale il loro rendiconto morale e finanziario e, per quelli esistenti in Italia, che non abbiano eseguito i relativi versamenti, non possono inviare delegati al congresso.

Il congresso elegge il proprio ufficio di presidenza e gli scrutatori delle varie votazioni.

Spetta al congresso deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno e riguardanti i fini ideali della società, nonchè i mezzi e i modi più idonei per attuarli in Italia e all'estero. E' parimenti di competenza del congresso designare la città in cui dovrà radunarsi il congresso successivo.

Art. 17.

Il Consiglio centrale provvede a stabilire le norme regolamentari di esecuzione del presente statuto.

Il segretario generale Filippo CAPARELLI — *Il presidente* Aldo FERRABINO

Visto, *il Presidente del Consiglio dei Ministri*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1961, n. 159.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia Mater Admirabilis, in frazione Riccione Marina del comune di Riccione (Forlì).

N. 159. Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Rimini in data 16 luglio 1960, integrato con dichiarazione del 5 novembre 1960, relativo alla erezione della parrocchia Mater Admirabilis, in frazione Riccione Marina del comune di Riccione (Forlì).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1961
Atti del Governo, registro n. 135, foglio n. 76. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1961, n. 160.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Antonio di Padova, in località Villaggio-Nuovo-Rivazzurra del comune di Rimini (Forlì).

N. 160. Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Rimini in data 1° ottobre 1960, integrato con dichiarazione del 1° dicembre 1960, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Antonio di Padova, in località Villaggio-Nuovo-Rivazzurra del comune di Rimini (Forlì).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1961
Atti del Governo, registro n. 135, foglio n. 77. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1961, n. 161.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria Ausiliatrice, in frazione Villalta del comune di Cesenatico (Forlì).

N. 161. Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Cesena in data 1° febbraio 1958, integrato con dichiarazione del 18 maggio 1960, relativo alla erezione della parrocchia di Maria Ausiliatrice, in frazione Villalta del comune di Cesenatico (Forlì), e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1961
Atti del Governo, registro n. 135, foglio n. 75. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1961.

Modificazioni al gruppo di sementi di provenienza estera che possono essere impiegate nella coltivazione della barbabietola da zucchero nella campagna agraria 1960-61.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Vista la legge 7 luglio 1959, n. 490, sulla coltivazione e cessione della barbabietola all'industria zuccheriera;

Visto l'art. 4 di detta legge, con il quale viene stabilito che il Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria ed il commercio, determina le qualità di seme che possono essere utilizzate nella coltivazione delle barbabietole da zucchero;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 16 gennaio 1961, con il quale sono state determinate le qualità di seme che possono essere utilizzate nella coltivazione delle barbabietole da zucchero nella campagna agraria 1960-61;

Viste le proposte formulate con nota n. 8210 del 19 gennaio 1961 dalla Commissione di cui al comma secondo dell'art. 1 della citata legge 7 luglio 1959, n. 490;

Decreta:

Articolo unico.

Il gruppo di sementi di barbabietola da zucchero di provenienza estera utilizzabili in tutto il territorio nazionale, in relazione ai diversi ambienti ecologici ed alle caratteristiche delle sementi stesse, riportato sotto la lettera *b*) dell'articolo unico del decreto ministeriale 10 dicembre 1960, citato nelle premesse, è sostituito dal seguente:

Marca: Maribo; tipo: N; casa produttrice: A/S De Danske Sukkerfabrikker Copenaghen (Danimarca).

Marca: Maribo; tipo: Poliploide; casa produttrice: A/S De Danske Sukkerfabrikker Copenaghen (Danimarca).

Marca: Eagle Hill Brand; tipo: N; casa produttrice: A/S Danish Sugar Beet Seed Company - Copenaghen (Danimarca).

Marca: Eagle Hill Polybrand; tipo: Poliploide; casa produttrice: A/S Danish Sugar Beet Seed Company - Copenaghen (Danimarca).

Marca: Kleinwanzleben; tipo: Cercopoly; casa produttrice: Kleinwanzlebener Saatzuch già Rabbethge & Giesecke - Einbeck/Hann (Germania occ.).

Marca: Kleinwanzleben; tipo: N; casa produttrice: Kleinwanzlebener Saatzuch già Rabbethge & Giesecke - Einbeck/Hann (Germania occ.).

Marca: Kleinwanzleben; tipo: CR; casa produttrice: Kleinwanzlebener Saatzuch già Rabbethge & Giesecke - Einbeck/Hann (Germania occ.).

Marca: Kleinwanzleben; tipo: Polybeta; casa produttrice: Kleinwanzlebener Saatzuch già Rabbethge & Giesecke - Einbeck/Hann (Germania occ.).

Marca: Kleinwanzleben; tipo: Z; casa produttrice: Kleinwanzlebener Saatzuch già Rabbethge & Giesecke - Einbeck/Hann (Germania occ.).

Marca: Buszczynski; tipo: CLR; casa produttrice: K. Buszczynski i Sinowie Varsavia (Polonia).

Marca: Buszczynski; tipo: MLR; casa produttrice: K. Buszczynski i Sinowie Varsavia (Polonia).

Marca: Buszczynski; tipo: NP; casa produttrice: K. Buszczynski i Sinowie Varsavia (Polonia).

Marca: Janasz; tipo: AJ3; casa produttrice: A. Janasz i S - ka - Varsavia (Polonia).

Marca: Hilleshög Standard; tipo: N; casa produttrice: Svenska Sockerfabriks Aktiebolaget (Svezia).

Marca: Tourneur; tipo: GRN; casa produttrice: Tourneur Frères - Coulommiers - S. & M. (Francia).

Marca: Polyrave; tipo: Poliploide; casa produttrice: D. J. van der Have - Kapelle Biezelinge (Olanda).

Marca: Polykuhn; tipo: Poliploide; casa produttrice: Kuhn & Co. n.v. - Naarden (Olanda).

Marca: Kuhn; tipo: P; casa produttrice: Kuhn & Co. n.v. - Naarden (Olanda).

Marca: Saros H9; tipo: N; casa produttrice: Agrimpex-Budápest (Ungheria).

Roma, addì 9 febbraio 1961

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RUMOR

Il Ministro per l'industria e il commercio
COLOMBO

(1931)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1961.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Reggio Emilia ad ampliare la sede del Magazzino generale da essa gestito in via Adua, a Reggio Emilia.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1939, con il quale la Cassa di risparmio di Reggio Emilia fu autorizzata ad istituire ed esercire in Reggio Emilia un Magazzino generale con sede principale in località Villa Ospizio;

Visti i decreti ministeriali 14 febbraio 1941 e 27 aprile 1950, con i quali il predetto Istituto fu autorizzato ad istituire e gestire succursali del proprio Magazzino generale in Luzzara e in Reggio Emilia, viale Regina Margherita;

Visti i decreti ministeriali 12 giugno 1956 e 5 gennaio 1957, con i quali l'Istituto stesso venne autorizzato a gestire in regime di Magazzino generale anche i locali costruiti in Reggio Emilia, via Adua;

Viste le istanze con le quali la Cassa di risparmio di Reggio Emilia ha chiesto l'autorizzazione ad ampliare la sede di via Adua, mediante la costruzione ed utilizzazione di un nuovo corpo di fabbrica, e che tale sede sia dichiarata sede principale e quella di Villa Ospizio succursale;

Visti i documenti esibiti a corredo delle suddette istanze ed in particolare il certificato dell'Ufficio del genio civile di Reggio Emilia, relativo alla regolare esecuzione dei lavori di ampliamento della sede di Reggio Emilia, via Adua, in base a progetto precedentemente approvato;

Vista la dichiarazione della Cassa di risparmio di Reggio Emilia concernente l'avvenuta cessazione lella attività delle succursali di Luzzara e di Reggio Emilia, viale Regina Margherita;

Viste le deliberazioni della Camera di commercio, industria e agricoltura di Reggio Emilia n. 377, del 9 ottobre 1959 e n. 2 del 22 gennaio 1960;

Decreta:

Art. 1.

La Cassa di risparmio di Reggio Emilia è autorizzata ad ampliare la sede di via Adua, in Reggio Emilia, del Magazzino generale da essa gestito, utilizzando il nuovo corpo di fabbrica adiacente ai preesistenti locali, meglio descritto nella relazione tecnica e nella relativa planimetria allegate alle istanze di cui alle premesse.

Art. 2.

La predetta sede di via Adua, in Reggio Emilia, ampliata secondo quanto disposto col precedente articolo, è dichiarata sede principale del Magazzino generale gestito dalla Cassa di risparmio di Reggio Emilia, con autorizzazione a ricevere in deposito merci nazionali e nazionalizzate.

La sede di Reggio Emilia, località Villa Ospizio, già autorizzata a funzionare come sede principale, è dichiarata succursale ed è autorizzata a ricevere in deposito merci nazionali e nazionalizzate.

Art. 3.

Sono revocate le autorizzazioni ad esercitare le succursali di Luzzara e di Reggio Emilia, viale Regina Margherita, concesse con i decreti ministeriali 14 febbraio 1941 e 27 aprile 1950.

Art. 4.

La Camera di commercio industria e agricoltura di Reggio Emilia è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 marzo 1961

p. *Il Ministro*: MICHELI

(1717)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1961.

Approvazione del nuovo statuto della sezione di credito agrario dell'Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie, con sede in Venezia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visti lo statuto della Sezione di credito agrario dell'Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie, con sede in Venezia, approvato con decreto ministeriale in data 5 settembre 1929 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione in data 14 dicembre 1960 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Sezione di credito agrario dell'Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie, con sede in Venezia, composto di 10 articoli, secondo il testo allegato al presente decreto.

Il presente decreto e l'allegato statuto saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 marzo 1961

Il Ministro: TAVIANI

Schema di statuto approvato dal Consiglio dell'Istituto nell'adunanza del giorno 14 dicembre 1960

Art. 1.

La Sezione di credito agrario dell'Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie è la continuazione, con tutti gli obblighi ed i diritti inerenti, della Sezione di credito agrario dell'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie, di che all'art. 14, paragrafo 1, della legge 5 luglio 1928, n. 1760.

La Sezione ha lo scopo di esercitare il credito agrario di esercizio e di miglioramento e di bonifica, in base alle leggi vigenti, nella zona di competenza territoriale dell'Istituto federale sopra detto e di indirizzare, coordinare ed integrare l'azione creditizia degli Enti ed Istituti locali a favore della agricoltura, a' termini della legge citata al comma precedente.

La Sezione ha durata pari a quella dell'Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie.

Art. 2.

La Sezione di credito agrario ha sede presso l'Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie; ha personalità giuridica e bilancio propri.

Per lo svolgimento della sua attività, la Sezione si avvale dei servizi dell'Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie e delle casse di risparmio ad esso partecipanti, le quali assumono, nell'ambito della propria sfera di competenza territoriale, la rappresentanza della Sezione e fungono da Direzioni compartimentali di essa.

Art. 3.

Il patrimonio della Sezione di credito agrario è costituito da:

fondo di dotazione;

fondo di riserva ordinario;

fondi di riserva straordinari.

Il fondo di dotazione è costituito dal conferimento di L. 1 miliardo da parte dell'Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie, e potrà essere versato in più soluzioni, in relazione ai versamenti in conto capitale dello Istituto predetto.

Il fondo di riserva ordinario è costituito mediante l'accantonamento di una parte degli utili netti annuali della Sezione, a' termini del successivo art. 7.

I fondi di riserva straordinari, con o senza specifica destinazione, verranno costituiti mediante ulteriori accantonamenti degli utili netti annuali.

Art. 4.

La Sezione trae i mezzi per l'esercizio della propria attività:

dal proprio patrimonio;

dal risconto del proprio portafoglio e da anticipazioni su titoli di proprietà;

da sovvenzioni e depositi da parte dell'Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie e degli Enti partecipanti a questo, nonchè da parte di Enti e Istituti a carattere nazionale o regionale, contemplati dalle vigenti disposizioni sul credito agrario e fondiario.

E' inibita comunque alla Sezione la raccolta di risparmio tra il pubblico, sotto qualsiasi forma.

Art. 5.

La raccolta e la esecuzione delle operazioni spettano alle Casse di risparmio delle Venezie, partecipanti all'Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie le quali operano quali Direzioni compartimentali nella Provincia rientrante nella loro competenza territoriale.

Nel caso di Casse operanti in più Provincie, le sedi delle Casse stesse site nei singoli capoluoghi di Provincia, avranno, ciascuna, la funzione di Direzione compartimentale per la rispettiva Provincia.

Le Direzioni compartimentali eseguiranno le operazioni di credito agrario esclusivamente per conto della Sezione.

Gli organi amministrativi delle Casse di risparmio partecipanti all'Istituto potranno — sotto la propria responsabilità e garanzia — deliberare, quali Direzioni compartimentali, le operazioni di credito agrario entro il limite che sarà fissato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto per ciascuna cassa, limite che non dovrà peraltro superare l'importo di L. 5 milioni per ogni singola operazione.

Per le operazioni di importo superiore a quello che sarà fissato dal Consiglio, il Consiglio stesso potrà stabilire norme in ordine alla garanzia da parte delle Casse partecipanti per le operazioni da esse proposte, salve peraltro le disposizioni statutarie delle Casse stesse.

Art. 6.

La Sezione ha comuni con l'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie tutti gli Organi, quali risultano disciplinati dallo statuto dell'Istituto medesimo.

Si applicano, in quanto compatibili, le norme regolanti la composizione, le attribuzioni ed il funzionamento di tali Organi, contenute nel predetto statuto, salvo quanto previsto al precedente art. 5.

La rappresentanza legale della Sezione spetta al presidente ed ai vice presidenti secondo le norme di cui all'art. 8 dello statuto dell'Istituto.

Il presidente può delegare la rappresentanza legale della Sezione, anche permanentemente, ad un membro di Amministrazione dell'Istituto, dandone comunicazione al Consiglio

Agli effetti delle operazioni e dei relativi incombenti legali, l'esercizio della rappresentanza spetta pure a ciascuna Cassa di risparmio partecipante limitatamente alla Direzione o Direzioni compartimentali da essa gestite.

Art. 7.

Il bilancio della Sezione è distinto da quello dell'Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie.

L'esercizio della Sezione si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Dagli utili netti della Sezione saranno prelevate:

una quota del 10 % da destinare al fondo di riserva ordinario;

una quota del 5 % da destinare ai fondi di riserva straordinari;

una quota del 5 % da destinare ad opere e contributi per l'incremento dell'agricoltura nelle Venezie.

Il residuo costituirà disponibilità per l'Istituto agli effetti delle assegnazioni di cui all'art. 18 dello statuto dell'Istituto stesso.

Art. 8.

La Sezione è soggetta alla vigilanza stabilita dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 9.

La liquidazione della Sezione, la nomina dei liquidatori e le relative modalità dovranno essere deliberate dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto con la maggioranza di cui all'art. 12 dello statuto dell'Istituto stesso ed essere approvate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Art. 10.

Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto, valgono le norme dello statuto dell'Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie.

(1902)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1961.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Reggio Emilia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1959, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Reggio Emilia;

Considerato che il dott. Ciaburri Mario, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Reggio Emilia, è stato trasferito ad altra sede;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del suddetto direttore nell'incarico di presidente della Commissione per il collocamento, con il dott. Mistrali Giuseppe assegnato alla direzione dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Reggio Emilia;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Mistrali Giuseppe, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Reggio Emilia, è chiamato a far parte, in qualità di presidente, della Commissione provinciale per il collocamento di Reggio Emilia in sostituzione del dott. Ciaburri Mario trasferito ad altra sede.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 marzo 1961

Il Ministro: SULLO

(1933)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1961.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Bari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1959, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Bari;

Considerato che il dott. Ottomano Otello, direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Bari, è stato trasferito ad altra sede;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del suddetto direttore nell'incarico di presidente della Commissione provinciale per il collocamento, con il rag. Di Bitetto Francesco assegnato alla direzione dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Bari;

Decreta:

Articolo unico.

Il rag. Di Bitetto Francesco, direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Bari, è chiamato a far parte in qualità di presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Bari, in sostituzione del dott. Ottomano Otello trasferito ad altra sede.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 marzo 1961

Il Ministro: SULLO

(1935)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1961.

Determinazione dei criteri, durante l'anno 1961, per il rilascio dei nulla osta per la costruzione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale cinematografiche.

IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617;

Visti gli articoli 21, 22 e 25 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, gli articoli 20 e 22 della legge 31 luglio 1956, n. 897; le leggi 22 dicembre 1959, n. 1097 e 22 dicembre 1960, n. 1565;

Sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 2 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, modificato dallo art. 1 della legge 31 luglio 1956, n. 897;

Decreta:

Art. 1.

Il rilascio dei nulla osta di cui agli articoli 21 e 22 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, durante l'anno 1961, è subordinato all'incremento della frequenza degli spettatori nelle sale cinematografiche di ogni singolo

Comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, quale risulta dal censimento ufficiale.

Le frazioni o località distanti almeno km. 2 dal più vicino cinema dello stesso tipo per il quale viene formulata la richiesta sono considerate separatamente dai rispettivi capoluoghi.

L'incremento della frequenza degli spettatori è accertato raffrontando il numero dei biglietti venduti nelle sale cinematografiche debitamente autorizzate in ciascuno dei bienni 1957-58 e 1959-60.

Per il rilascio del nulla osta è necessario che l'incremento della frequenza degli spettatori sia stata almeno del 10% nel biennio 1959-60; nel caso in cui la domanda riguardi una frazione o località distante almeno km. 2 dal cinema più vicino dello stesso Comune, il certificato dovrà essere rilasciato esclusivamente per tale frazione o località.

Gli accertamenti sono effettuati dalla S.I.A.E. che, ad istanza del richiedente il nulla osta, rilascia un apposito certificato da allegare alla domanda.

I nulla osta sono rilasciati in misura proporzionale all'incremento accertato della frequenza degli spettatori nelle sale cinematografiche, tenuto conto, altresì, dei nulla osta validi non ancora utilizzati e non dello incremento rappresentato da attività di sale cinematografiche aperte al pubblico a partire dal 1° gennaio 1959.

Il numero dei posti disponibili derivante da tale incremento di frequenza sarà ripartito nella misura di due terzi per le sale cinematografiche del tipo commerciale e di un terzo per quelle del tipo parrocchiale.

Art. 2.

I nulla osta per le arene cinematografiche sono rilasciati in base all'incremento della frequenza degli spettatori nelle arene dei singoli Comuni, frazioni o località, in conformità a quanto stabilito dall'art. 1.

I nulla osta di cui al comma precedente, devono essere attuati a pena di decadenza, entro un anno dalla data di comunicazione agli interessati.

Qualora l'arena cinematografica non risultasse costruita entro detto termine, il nulla osta sarà revocato e l'intestatario di esso non potrà vantare la priorità nell'esame di una eventuale successiva sua richiesta nei confronti di quelle altre che nel frattempo fossero state avanzate da terzi interessati.

Art. 3.

Il criterio dell'incremento della frequenza degli spettatori stabilito dagli articoli 1 e 2, non si applica per i nulla osta riguardanti l'apertura di sale o arene cinematografiche, nelle zone periferiche dei Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti quando l'area prescelta per il progettato locale disti almeno km. 2, in linea d'aria, dal cinema più vicino dello stesso tipo.

Art. 4.

Per il rilascio di nulla osta nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti è necessario che il numero delle giornate di attività con proiezione di film lungometraggi nelle sale cinematografiche esistenti risulti incrementato nel biennio 1959-60 di almeno il 25% nei confronti del biennio 1957-58, escludendosi da tale computo le giornate di attività delle sale cinematografiche aperte al pubblico a partire dal 1° gennaio 1959 e tenuto conto al resì dei nulla osta validi non ancora utilizzati.

Art. 5.

Nei Comuni o frazioni del tutto sprovvisti di sale o arene cinematografiche il nulla osta per il tipo commerciale e per quello parrocchiale è rilasciato in relazione alla prevedibile frequenza degli spettatori.

Ove esistano sale o arene del tipo commerciale oppure di quello parrocchiale, si applica la disposizione del precedente comma limitatamente al rilascio del nulla osta per il tipo mancante.

Art. 6.

Si può prescindere dai criteri di cui all'art. 1 e rilasciare il nulla osta per l'apertura nelle stazioni ferroviarie delle città capoluogo di regione, di sale cinematografiche riservate esclusivamente alla proiezione di film cortometraggi e di attualità e che, inoltre, rimangono aperte al pubblico non oltre le ore 24.

Art. 7.

Si può prescindere dai criteri indicati agli articoli 1, 2 e 4 e rilasciare il nulla osta all'apertura di un nuovo cinema del tipo commerciale nei Comuni ove esiste un unico esercizio cinematografico di detto tipo, il quale, seppure idoneo agli effetti della sicurezza degli spettatori, risulti non adeguato alla evoluzione della tecnica cinematografica o alla decorosa ricezione del pubblico, oppure risulti di insufficiente capacità ricettiva nei confronti delle esigenze cinematografiche della località o trascuri il miglioramento della programmazione.

Il provvedimento di cui al comma precedente è adottato sentito il parere delle organizzazioni sindacali nazionali dei produttori e distributori dei film e degli esercenti sale cinematografiche.

Art. 8.

Si può inoltre prescindere dai criteri indicati agli articoli 1, 2 e 4 e rilasciare il nulla osta all'apertura di un nuovo cinema di tipo commerciale nei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, ove le esistenti sale cinematografiche dello stesso tipo abbiano ciascuna di esse capienza non superiore ai quattrocento posti autorizzati.

Art. 9.

Qualora si tratti di lavori tendenti al rimodernamento e rifacimento del vecchio esercizio, o di costruzione di un nuovo cinema in sostituzione di altro preesistente, purchè di capienza non superiore agli ottocento posti, intendendo in tal modo di aumentare la capacità ricettiva del cinema allo scopo di renderlo più funzionale e più decoroso per il pubblico, il relativo nulla osta può essere rilasciato, in deroga ai normali criteri di cui agli articoli 1, 2 e 4 fino ad un aumento di posti nella misura massima del 40% del numero dei posti già esistenti nel cinema stesso.

Art. 10.

I criteri di cui agli articoli 1 e 2 si osservano anche per i nulla osta riguardanti i locali di pubblico spettacolo da adibire a spettacoli misti.

Roma, addì 21 marzo 1961

Il Ministro: FOLCHI

(1937)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Scienza delle costruzioni » presso la Facoltà di architettura dell'Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di architettura dell'Università di Firenze è vacante la cattedra di « Scienza delle costruzioni » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1985)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Marcianise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 8 aprile 1959, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1961, registro n. 8 Interno, foglio n. 30, l'Amministrazione comunale di Marcianise (Caserta) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 11.895.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1958, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1953)

Autorizzazione al comune di San Marco Argentano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 9 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1961, registro n. 7 Interno, foglio n. 395, l'Amministrazione comunale di San Marco Argentano (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1954)

Autorizzazione al comune di Altissimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 11 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1961, registro n. 8 Interno, foglio n. 18, l'Amministrazione comunale di Altissimo (Vicenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 3.550.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1955)

Autorizzazione al comune di Nocciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 2 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1961, registro n. 8 Interno, foglio n. 5, l'Amministrazione comunale di Nocciano (Pescara) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 440.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1956)

Autorizzazione al comune di Casteldelci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 9 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1961, registro n. 8 Interno, foglio n. 7, l'Amministrazione comunale di Casteldelci (Pesaro Urbino) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 8.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1957)

Autorizzazione al comune di Castiglione del Lago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 13 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1961, registro n. 8 Interno, foglio n. 6, l'Amministrazione comunale di Castiglione del Lago (Perugia) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 15.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1958)

Autorizzazione al comune di Melpignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 9 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1961, registro n. 7 Interno, foglio n. 400, l'Amministrazione comunale di Melpignano (Lecce) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.520.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1959)

Autorizzazione al comune di Lastra a Signa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 2 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1961, registro n. 7 Interno, foglio n. 398, l'Amministrazione comunale di Lastra a Signa (Firenze) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 14.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1960)

Autorizzazione al comune di San Marco Argentano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 9 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1961, registro n. 7 Interno, foglio n. 394, l'Amministrazione comunale di San Marco Argentano (Cosenza), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 9.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1961)

Autorizzazione al comune di Corigliano Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 2 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1961, registro n. 7 Interno, foglio n. 393, l'Amministrazione comunale di Corigliano Calabro (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 116.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1962)

Autorizzazione al comune di Zambrone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 2 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1961, registro n. 7 Interno, foglio n. 391, l'Amministrazione comunale di Zambrone (Catanzaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1963)

Autorizzazione al comune di Vallelonga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 20 dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1961, registro n. 7 Interno, foglio n. 390, l'Amministrazione comunale di Vallelonga (Catanzaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.740.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1964)

Autorizzazione al comune di Petrizzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 2 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1961, registro n. 7 Interno, foglio n. 389, l'Amministrazione comunale di Petrizzi (Catanzaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 4.180.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1965)

Autorizzazione al comune di Pentone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 2 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1961, registro n. 7 Interno, foglio n. 388, l'Amministrazione comunale di Pentone (Catanzaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1966)

Autorizzazione al comune di La Valle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 2 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1961, registro n. 7 Interno, foglio n. 387, l'Amministrazione comunale di La Valle (Belluno) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 2.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1967)

Autorizzazione al comune di Noci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 9 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1961, registro n. 7 Interno, foglio n. 386, l'Amministrazione comunale di Noci (Bari) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 66.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1968)

Autorizzazione al comune di Grottammare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 2 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1961, registro n. 7 Interno, foglio n. 385, l'Amministrazione comunale di Grottammare (Ascoli Piceno) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 12.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1969)

Autorizzazione al comune di Vasto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 9 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1961, registro n. 7 Interno, foglio n. 392, l'Amministrazione comunale di Vasto (Chieti) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 63.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1970)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di San Severo

Con decreto ministeriale in data 2 febbraio 1961, numero 36334/10140, è stata disposta, a sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione alla Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno), della zona demaniale facente parte del tratturo « L'Aquila-Foggia » in San Severo, estesa mq. 26.000 riportata nel catasto del comune di San Severo alla particella numero 13 a frazionarsi del foglio di mappa n. 123.

(1841)

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Atessa

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1960, numero 26627/7540 è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Tano Ambrogio, nato in Atessa il 9 agosto 1889 delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » tronco unico in Atessa e Scerni estese mq. 2096 riportate in catasto alle particelle numeri 163-*a l* e 163-*u* del foglio di mappa n. 18 ed alle particelle numeri 183 parte, 111-*a g*, 89 parte e 111-*a m* del foglio di mappa n. 21 del comune di Atessa e nella planimetria tratturale con i numeri 451, 486, 521, 522, 529 e 530.

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1960, numero 26632/7535 è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Iannone Lucio, nato in Atessa il 13 febbraio 1931; Iannone Vincenzo, nato in Atessa il 14 gennaio 1935 e Iannone Nicola, nato in Atessa il 5 dicembre 1942 delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » tronco unico in Atessa e Scerni estese mq. 6005 riportate in catasto alle particelle numeri 2 parte e 20 parte, del foglio di mappa n. 32 ed alle particelle numeri 180-*a l* e 180-*a q* del foglio di mappa n. 17 del comune di Atessa e nella planimetria tratturale con i numeri 398, 399, 408 e 409.

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1960, numero 26622/7545 è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Tano Filomena, nata in Atessa il 19 dicembre 1892 della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » tronco unico in Atessa e Scerni estesa mq. 185 riportata in catasto alla particella n. 111-*b m* del foglio di mappa n. 21 del comune di Atessa e nella planimetria tratturale con il n. 577.

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1960, numero 26640/7527 è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Tano Angelo, nato in Atessa il 26 agosto 1887 e Tano Vincenzo, nato in Atessa il 16 aprile 1938 delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » tronco unico in Atessa e Scerni estese mq. 420 riportate in catasto alle particelle numeri 167 parte 163-*t* e 178-*s* del foglio di mappa n. 18 del comune di Atessa e nella planimetria tratturale con i numeri 484, 485 e 544.

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1960, numero 26635/7532 è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Suriani Tommaso, nato in Atessa il 24 aprile 1898 delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » tronco unico in Atessa e Scerni estese mq. 895 riportate in catasto alle particelle numeri 130 parte e 111-*a z* del foglio di mappa n. 21 del comune di Atessa e nella planimetria tratturale con i numeri 593 e 594.

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1960, numero 26636/7531 è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Tano Luigi, nato in Atessa il 29 aprile 1903 delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » tronco unico in Atessa e Scerni estese mq. 9040 riportate in catasto alle particelle numeri 192 parte, 163-*o* del foglio di mappa n. 18, alla particella n. 4 parte, del foglio di mappa n. 33 ed alla particella n. 111-*b l* del foglio di mappa n. 21 del comune di Atessa e nella planimetria tratturale con i numeri 473, 474, 573 e 574.

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1960, numero 26631/7536 è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Giannico Giuseppe, nato in Atessa il 1° settembre 1931; Carafa Anna, nata in Atessa il 26 marzo 1910; Carafa Giovanna, nata in Atessa l'8 gennaio 1914; Carafa Antonio, nato in Atessa il 22 agosto 1921; Carafa Maria, nata in Atessa il 7 settembre 1926 e Carafa Francesco, nato in Atessa il 22 maggio 1911 delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » tronco unico in Atessa e Scerni, estese mq. 195, riportate in catasto alla particella n. 34 parte, del foglio di mappa n. 30, ed alla particella n. 157-*a t* del foglio di mappa n. 15 del comune di Atessa, e nella planimetria tratturale con i numeri 274 e 275.

(1826)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1961, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 18, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dal sig. Curti Baldassarre contro la decisione 14 maggio 1957 del Comitato centrale dell'I.N.C.I.S. riguardante la revoca dell'assegnazione di un alloggio al ricorrente.

(1855)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 74

Corso dei cambi del 29 marzo 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,82	622,15	621,85	622,10	622,60	622,74	622 —	622,70	622,85	622,30
$ Can.	629,26	628,75	627	628,625	628,05	629,31	628,625	629,30	629,37	628,75
Fr. Sv.	144,11	144,10	144,11	144,065	144,05	144,14	144,08	144,10	144,14	144,10
Kr. D.	90,18	90,08	90,12	90,135	90,10	90,02	90,13	90,15	90,19	90,15
Kr. N.	87,17	87,05	87,15	87,11	87 —	87,18	87,12	87,15	87,18	87,15
Kr. Sv.	120,57	120,35	120,15	120,51	120,55	120,56	120,49	120,50	120,59	120,60
Fol.	173,26	173,10	173,27	173,11	173,25	173,25	173,10	173,20	173,26	173,25
Fr. B.	12,48	12,47	12,48	12,4775	12,46	12,49	12,4665	12,50	12,48	12,48
Fr. Fr. (N.F.)	127,09	126,95	127,05	127,015	127 —	127,08	126,98	127,10	127,10	127 —
Lst.	1743 —	1741,25	1741,50	1741,25	1741 —	1743 —	1742 —	1743,10	1743,20	1741,25
Dm. occ.	156,87	156,70	156,76	156,73	156,85	156,85	156,79	156,80	156,88	156,85
Scell. Austr.	23,91	23,86	23,88	23,885	23,85	23,91	23,89875	23,90	23,91	23,90
Escudo Port.	21,76	21,72	21,75	21,76	21,75	21,77	21,765	21,80	21,78	21,78

Media dei titoli del 29 marzo 1961

Titolo	Valore
Rendita 3,50 % 1906	81,20
Id. 3,50 % 1902	79,20
Id. 5 % 1935	108,35
Redimibile 3,50 % 1934	99,475
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,825
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,60
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,90
Id. 5 % 1936	102,425
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,70
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,825

Titolo	Valore
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	101,875
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	102,225
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,20
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,225
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	102,90
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,20

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 marzo 1961

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	622,05
1 Dollaro canadese	628,625
1 Franco svizzero	144,072
1 Corona danese	90,132
1 Corona norvegese	87,115
1 Corona svedese	120,50
1 Fiorino olandese	173,105
1 Franco belga	12,472
1 Franco nuovo (N.F.)	126,997
1 Lira sterlina	1741,625
1 Marco germanico	156,76
1 Scellino austriaco	23,892
1 Escudo Port.	21,762

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 75

Corso dei cambi del 30 marzo 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,80	622 —	622,40	622,025	622 —	622,05	622 —	622,20	622,10	622 —
$ Can.	629,30	628,25	629,50	628,375	628,05	628,62	628,40	628,75	628,65	628,50
Fr. Sv.	144,12	144,18	144,11	144,025	144,05	144,07	144,08	144,05	144,06	144,12
Kr. D.	90,20	90,09	90,12	90,07	90,10	90,13	90,13	90,15	90,13	90,10
Kr. N.	87,16	87,10	87,15	87,07	87,25	87,11	87,12	87,10	87,11	87,10
Kr. Sv.	120,55	120,45	120,50	120,47	120,55	120,50	120,49	120,50	120,51	120,50
Fol.	173,30	173,10	173,27	173 —	173 —	173,10	172,78	173,20	173,11	173,05
Fr. B.	12,47	12,47	12,48	12,44	12,46	12,47	12,46875	12,50	12,47	12,47
Fr. Fr. (N.F.)	127,08	127 —	127,05	126,85	127 —	127 —	126,98	127,05	127,05	127 —
Lst.	1743,10	1740,25	1740,75	1740,30	1741 —	1741,72	1740,25	1741,40	1741,25	1741 —
Dm. occ.	156,88	156,75	156,78	156,70	156,65	156,78	156,79	156,75	156,73	156,70
Scell. Austr.	23,90	23,88	23,88	23,88	23,85	23,89	23,8987	23,90	23,88	23,885
Escudo Port.	21,75	21,75	21,75	21,75	21,75	21;76	21,765	21,75	21,76	21,75

Media dei titoli del 30 marzo 1961

Titolo	
Rendita 3,50 % 1906	81,175
Id. 3,50 % 1902	79,25
Id. 5 % 1935	108,375
Redimibile 3,50 % 1934	99,475
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,70
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,575
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99 —
Id. 5 % 1936	102,425
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,575
Id 5 % (Beni Esteri)	98,875
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	101,825
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	102,225
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,20
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,65
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	102,90
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,20

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 marzo 1961

Valuta	
1 Dollaro USA	622,012
1 Dollaro canadese	628,387
1 Franco svizzero	144,052
1 Corona danese	90,10
1 Corona norvegese	87,095
1 Corona svedese	120,48
1 Fiorino olandese	172,89
1 Franco belga	12,454
1 Franco nuovo (N.F.)	126,915
1 Lira sterlina	1740,275
1 Marco germanico	156,745
1 Scellino austriaco	23,889
1 Escudo Port.	21,757

REGIONE DELLA VALLE D'AOSTA

Relazione e decreto del Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta 3 marzo 1961: Proroga della gestione commissariale del comune di Champorcher.

Con decisione della Giunta regionale nell'adunanza del 6 dicembre 1960, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 311 del 21 dicembre 1960, si procedeva allo scioglimento del Consiglio comunale di Champorcher, per i motivi indicati nella relazione scritta del Presidente della Giunta e nella decisione, nonchè alla nomina di un commissario straordinario per la gestione del Comune predetto nella persona del sig. Gontier Mario.

Con il 6 marzo 1961 viene a scadere il termine di tre mesi previsto dall'art. 323 del testo unico legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

La particolare situazione locale non ha permesso sino ad ora di indire le elezioni, essendo tuttora in corso l'opera di normalizzazione dell'Amministrazione da parte del commissario straordinario, il quale sta affrontando ed avviando a soluzione numerosi problemi che interessano la vita di quel Comune; si ritiene necessario, pertanto, prorogare ulteriormente la gestione commissariale.

Per tali considerazioni, con allegato decreto presidenziale di pari data, si provvede alla proroga della gestione commissariale in atto presso il comune di Champorcher, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203.

Aosta, addì 3 marzo 1961

Il Presidente: MARCOZ

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la decisione della Giunta regionale nell'adunanza del 6 dicembre 1960, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 311 del 21 dicembre 1960, con la quale si è provveduto allo scioglimento del Consiglio comunale di Champorcher ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso nella persona del sig. Gontier Mario;

Considerato che con il 6 marzo 1961 verrà a scadere il termine di tre mesi previsto dall'art. 323 del testo unico legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Ritenuta la necessità di prorogare la gestione commissariale per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto e di cui fa parte integrante;

Visto l'art. 323 del testo unico legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, l'art. 103 del regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 2839, e l'art. 10 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, e lo Statuto della Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

Decreta:

E' prorogata sino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, a norma di legge, la gestione commissariale del Comune di Champorcher, affidata al sig. Gontier Mario, con la decisione della Giunta regionale 6 dicembre 1960.

Aosta, addì 3 marzo 1961

Il Presidente: MARCOZ

(1849)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Diario delle prove scritte del concorso a sette posti di volontario nella carriera commerciale

Le prove scritte per il concorso a sette posti di volontario nella carriera commerciale, indetto con decreto ministeriale 24 novembre 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 14 dicembre 1960, avranno luogo in Roma presso la sede del Ministero degli affari esteri « Farnesina », lato sinistro, ingresso dalla via Costantino Nigra, nelle sale di lettura della biblioteca al piano terreno, stanze T 267 e T 271, nei giorni di lunedì 24, mercoledì 26, giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 aprile 1961.

I candidati ammessi al concorso dovranno presentarsi nei locali suddetti alle ore 9, muniti dei prescritti documenti di riconoscimento.

(1995)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per la nomina ad agente di cambio presso la Borsa valori di Trieste

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio;

Ritenuta la necessità di bandire il concorso per la copertura dei posti disponibili nel ruolo degli agenti di cambio della Borsa valori di Trieste;

Uditi i pareri della Camera di commercio e delle autorità di Borsa di Trieste;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a cinque posti di agente di cambio nel ruolo della Borsa valori di Trieste.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, scritta su carta da bollo da L. 200, firmata di pugno del candidato e indirizzata al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro) con allegati ed elencati tutti i documenti richiesti, dovrà essere presentata o dovrà pervenire — entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica — alla segreteria della Commissione esaminatrice, che ha sede presso l'ufficio dell'ispettore del tesoro delegato alla vigilanza governativa della Borsa valori di Trieste.

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita, ed il proprio domicilio ed indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le eventuali comunicazioni.

Art. 3.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti redatti in conformità delle vigenti disposizioni in materia di bollo e di legalizzazione, firmati per esteso a cura del funzionario o pubblico ufficiale che li rilascia, giusta quanto prescritto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678:

a) fotografia in data recente, applicata su foglio bollato, con firma autentica del candidato. Il documento dev'essere munito della autenticazione della fotografia e della firma;

b) estratto dell'atto di nascita, dal quale risulti che il candidato, alla data del presente decreto, abbia compiuto il ventisettesimo anno di età e non superato il cinquantacinquesimo;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziario;

f) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune di residenza ove l'aspirante risiede da un anno e nel caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno;

g) certificato di specchiata correttezza professionale, rilasciato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, entrambi aggiornati ed annotati delle eventuali benemerenze di guerra; ovvero copia del foglio di congedo illimitato, o certificato di esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva;

i) diploma di laurea in giurisprudenza od in economia e commercio in originale od in copia autentica notarile, conseguita in una Università od in altro Istituto d'istruzione superiore dello Stato;

l) certificato di tirocinio pratico effettuato in una Borsa valori per un biennio come rappresentante alle grida di agente di cambio, o per un triennio quale procuratore di agente di cambio, ovvero per un quinquennio quale funzionario presso l'ufficio di Borsa valori o l'ufficio titoli di una Banca o quale commissionario di Borsa in proprio o come responsabile di ditta commissionaria, ammesso nel recinto riservato di Borsa. Tale certificato dovrà riportare anche le date di inizio e di fine del periodo o dei periodi di uno o più delle attività sopra specificate;

m) dichiarazione con la quale l'aspirante si impegna, in caso di nomina ad agente di cambio, a cessare dalle altre sue attività incompatibili con la professione di agente di cambio e ad esercitare la professione medesima presso la Borsa di Trieste nel cui ruolo venga ad essere iscritto;

n) tutti gli altri documenti e pubblicazioni che, in aggiunta ai precedenti, possano costituire titolo valutabile per la formazione della graduatoria di merito. In essi dovrà essere specificata la durata delle attività menzionate;

o) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso la Camera di commercio di Trieste della somma di L. 10.000 (diecimila) per contributo alle spese di concorso.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*), debbono essere di data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del concorso.

Art. 4.

I candidati che alla data di entrata in vigore della legge 23 maggio 1956, n. 515, erano agenti di cambio in carica, o risultavano aver esercitato la professione di agente di cambio conservando i requisiti prescritti, ovvero erano procuratori di agenti di cambio o rappresentanti alle grida di agente di cambio da almeno un quinquennio, sono esentati dall'obbligo di possedere il titolo di studio di cui alla lettera *i*), dell'art. 3.

I candidati rappresentanti alle grida di agente di cambio, che al momento dell'entrata in vigore della predetta legge non avevano raggiunto il quinquennio di cui al comma precedente, possono partecipare al concorso anche se muniti di un diploma di laurea diverso da quello in giurisprudenza od in economia e commercio. Detto diploma dovrà essere prodotto in originale o in copia autentica notarile nel termine di cui all'art. 2.

Per tali candidati il minimo di età è elevato ad anni sessanta.

Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo dovrà essere comprovato mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalla Camera di commercio competente a mente dell'art. 5, ultimo comma, della legge 23 maggio 1956, n. 515.

In tale certificato dovranno essere indicate le date d'inizio e di fine del periodo o dei periodi di una o più delle attività stesse.

Art. 5.

Non sarà tenuto conto delle domande pervenute o presentate oltre il termine indicato nell'art. 2, ovvero sfornite di taluno dei documenti di cui al successivo art. 3. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dalla segreteria della Commissione esaminatrice. Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per la partecipazione ad altri concorsi.

Nel caso che il titolo di studio richiesto in originale non sia stato ancora rilasciato, ovvero sia andato smarrito o di-

strutto, i candidati dovranno presentare il certificato sostitutivo di esso, a tutti gli effetti, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Art. 6.

Si applicano ai concorrenti ai posti di agente di cambio i benefici costituenti preferenza a parità di merito, accordati dalle vigenti disposizioni di legge nei concorsi a pubblici impieghi, ai mutilati, invalidi, ex combattenti, reduci e categorie assimilate.

Art. 7.

Con successivo decreto sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice a norma dell'art. 3 della legge 23 maggio 1956, n. 515.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice, esaurito l'esame formale delle domande e dell'allegata documentazione, e determinati i criteri di valutazione dei titoli di cui i candidati risultano in possesso, assegna, per ciascun candidato ammesso al concorso, un punteggio complessivo non eccedente il limite massimo di cento e propriamente:

a) sino a sessanta punti per i vari titoli professionali;

b) sino a dieci punti per le pubblicazioni in materia di Borse valori;

c) sino a trenta punti per la prova di esame, di cui all'articolo seguente.

Per la valutazione dei titoli professionali e delle pubblicazioni in materia specifica, nonchè per la prova di esame, i commissari, compreso il presidente, dispongono di eguale numero di punti.

Art. 9.

I candidati ammessi al concorso dovranno sottoporsi, nel giorno, nell'ora e nel luogo che saranno stabiliti dalla Commissione esaminatrice e loro notificati, in tempo utile, ad una prova di idoneità dinanzi alla Commissione medesima.

La prova consisterà in un esame orale avente per oggetto principi di diritto civile, di economia politica e di scienza delle finanze, nonchè le discipline attinenti ai mercati mobiliari, la tecnica borsistica, la legislazione riguardante le Borse valori e gli usi locali di Borsa.

Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno conseguito nella prova, una votazione non inferiore a punti diciotto.

I candidati che siano agenti di cambio in carica sono dispensati, qualora ne facciano richiesta per iscritto, dal sostenere l'esame di idoneità. In tal caso ai medesimi verranno attribuiti diciotto trentesimi dei punti di cui alla lettera c), primo comma del precedente art. 8.

Art. 10.

La somma dei punti che i candidati conseguiranno in base all'art. 8 costituirà la classificazione complessiva.

A parità di punteggio avranno titolo preferenziale e nell'ordine seguente:

a) gli agenti di cambio in carica presso altre Borse per almeno un triennio;

b) coloro che abbiano esercitato per ugual periodo, la professione di agente di cambio conservandone i prescritti requisiti;

c) i rappresentanti alle grida di agente di cambio per almeno un quinquennio;

d) i commissionari di Borsa ammessi nei recinti riservati per almeno un quinquennio;

e) gli osservatori alle grida di istituto di credito per almeno un quinquennio.

Il periodo di tempo in cui alle lettere c), d) ed e) si calcola anche nel caso che le relative funzioni non siano state esercitate in via continuativa.

Fra i concorrenti predetti avranno la preferenza coloro i quali abbiano maggiore anzianità nell'esercizio delle relative funzioni.

Dopo le preferenze di cui sopra si osserveranno quelle spettanti ai mutilati, invalidi, ex combattenti, reduci e categorie assimilate, in applicazione dell'art. 6.

Quando non sia possibile stabilire la preferenza in base alle norme su indicate, per pari anzianità nell'esercizio delle rispettive funzioni o per mancanza, ovvero per parità di titoli di natura combattentistica, la preferenza medesima sarà determinata dalla maggiore età.

Art. 11.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 6 i candidati dovranno produrre, a corredo della domanda di ammissione al concorso, i seguenti documenti:

1) gli « insigniti di medaglia al valor militare, o croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra », l'originale o copia autentica del relativo brevetto;

2) i « mutilati ed invalidi di guerra, ex combattenti », cioè in dipendenza della guerra 1915-18, o dei fatti d'arme per la difesa delle ex colonie dell'Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, ovvero in conseguenza delle ferite riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, il decreto di concessione della relativa pensione od un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 312 e allo art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

3) i « mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra », gli stessi documenti di cui al n. 2);

4) i « mutilati ed invalidi per servizio », il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria o la voce dell'invalidità di cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

5) gli « orfani di guerra », cioè dei caduti per la guerra 1915-18 o per o fatti d'arme verificatisi nella difesa delle ex colonie dell'Africa orientale o per la guerra 1940-43, ovvero per la guerra di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra;

6) gli « orfani dei caduti civili per fatto di guerra », gli stessi documenti di cui al n. 5);

7) gli « orfani dei caduti per servizio », un certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

8) i « feriti in combattimento », l'originale o copia autentica del relativo brevetto o documento di concessione;

9) gli « insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale al merito di guerra », l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

10) i « figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti », un certificato mod. 69, rilasciato a nome del loro padre, dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle circostanze anagrafiche e del loro stato civile;

11) i « figli dei mutilati e degli invalidi per servizio », un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

12) i « figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra », gli stessi documenti di cui al n. 10);

13) a) gli « ex combattenti della guerra 1915-18 », oltre la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotati delle benemerenze di guerra, anche la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale 1922.

Coloro che in sostituzione del servizio militare, furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 prove-

ranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti;

b) coloro che abbiano partecipato alle « operazioni militari in Africa orientale » dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937;

c) gli « ex combattenti » della « guerra 1940-43 » o della « guerra di liberazione », a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Magiore dello Esercito, o quella di cui alla circolare n. 27200/OM, del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica;

d) i « partigiani combattenti », la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali di cui al decreto legislativo luogotenenziale del 21 agosto 1945, n. 518, attestante il formale riconoscimento di tale qualifica;

e) coloro che abbiano partecipato ad « operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari », la dichiarazione loro rilasciata dall'apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241;

14) a) i « profughi dei territori di confine » che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, la attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono;

b) i « profughi dell'ex Africa italiana », quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone di territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza. I profughi dell'ex Africa italiana potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

c) i « reduci dalla deportazione », l'attestazione del prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza, prevista dall'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

15) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista, comproveranno la loro qualifica mediante un certificato rilasciato dalla competente autorità giudiziaria, e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione del prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione e gli orfani dei caduti per la lotta di liberazione, devono anche esibire apposita dichiarazione da rilasciarsi, come per i partigiani combattenti, dalle Commissioni locali di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso delle qualifiche medesime.

Art. 12.

Le qualifiche combattentistiche devono essere acquisite almeno alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

La Commissione esaminatrice può consentire che i documenti comprovanti il riconoscimento delle varie qualifiche di cui al precedente comma, vengano prodotti dai candidati anche dopo il termine di cui all'art. 2 del presente decreto, ma comunque, non oltre la data stabilita per lo svolgimento della prova di esame, sotto pena di decadenza dai relativi benefici.

Art. 13.

La Commissione esaminatrice, non appena formata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei, la trasmetterà al Ministero del tesoro che, dopo averne riconosciuta la regolarità del procedimento seguito per la formazione della stessa, l'approverà con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Unitamente alla graduatoria la Commissione invierà tutti i documenti del concorso, nonchè i verbali redatti, sia in sede di esame dei documenti, che durante l'espletamento della prova pratica, e la relazione della stessa graduatoria.

Art. 14.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1961

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1961
Registro n. 6 *Tesoro, foglio n.* 272. — CARUSO

(1780)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Savona

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 3 maggio 1960 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Savona;

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 1961, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371 e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Savona, nell'ordine appresso indicato:

1.	Montecalvo dott. Antonio	punti	95,42	su 132
2.	Boaretto dott. Francesco	»	92,68	»
3.	Lupelli dott. Enrico	»	88,22	»
4.	Boccardi dott. Tommaso	»	87,16	»
5.	Baitone dott. Valentino	»	86,46	»
6.	Polazzi dott. Tito	»	85,83	»
7.	Ciocia dott. Emanuele	»	85,64	»
8.	Ferrari dott. Gino	»	85,51	»
9.	Perta dott. Angelo	»	85,24	»
10.	Fraiese dott. Vittorio	»	84,50	»
11.	Fiorentin dott. Aldo	»	84,22	»
12.	Russo Ferruccio	»	82,50	»
13.	Ferro dott. Girolamo	»	82,04	»
14.	Roccella dott. Davide	»	80,12	»
15.	Chialda dott. Albino	»	79,87	»
16.	Romano dott. Antonio	»	79,76	»
17.	Davì dott. Guido	»	79,66	»
18.	Menduni dott. Attilio	»	78,86	»
19.	Ferraro dott. Domenico	»	78,81	»
20.	Vercesi dott. Celestino	»	78,37	»
21.	De Gaetano dott. Giuseppe	»	78,16	»
22.	Zito dott. Ludovico	»	78,06	»
23.	Merolli dott. Rocco	»	77,62	»
24.	Succi Cimentini dott. Flobert	»	76,58	»
25.	De Lisi dott. Leonardo	»	76,52	»
26.	Rianò dott. Enrico	»	76,27	»
27.	Napolino dott. Francesco	»	75,87	»
28.	Campanelli dott. Giovanni	»	75,66	»
29.	Macaluso dott. Bartolomeo	»	74,33	»
30.	Martegani dott. Aldo	»	72,92	»
31.	Salvati dott. Arnaldo	»	72,86	»
32.	Cirelli dott. Giuseppe	»	71,86	»
33.	Parrini Cantini dott. Emilio	»	71,50	»
34.	Facciolo F. Paolo	»	70,50	»
35.	Zaffarano dott. Michele	»	70,32	»
36.	Montanaro dott. Pierino	»	69,14	»
37.	Mazzoni dott. Francesco	»	67,58	»
38.	Montesano Vincenzo	»	67,50	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 marzo 1961

p. *Il Ministro*: BISORI

(1948)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Lugo

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 20 maggio 1960 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Lugo (Ravenna);
Visto il decreto ministeriale in data 8 marzo 1961, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;
Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;
Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371 e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Lugo (Ravenna), nell'ordine appresso indicato:

1. Succi Cimentini dott. Flobert . . punti 88,08 su 132
2. Cirelli dott. Giuseppe . . . . » 87,36 »
3. Soardi dott. Mario . . . . . » 84,52 »
4. Schiavina dott. Renato . . . . » 83,04 »
5. Zaffarano dott. Michele . . . . » 81,32 »
6. Vucusa dott. Riccardo . . . . » 79,46 »
7. Piccaia dott. Matteo . . . . » 78,36 »
8. Castiglioni Michele . . . » 77,18 »
9. Silvano dott. Guido . . . . » 77,10 »
10. Innocenti Pratesi dott. Egidio . . » 76,85 »
11. Greco dott. Lorenzo . . » 75,57 »
12. Rodighiero dott. Rocco . . . » 75,40 »
13. Cantanna dott. Pietro . . . . . » 74,29 »
14. Sardella dott. Pasquale . . . . » 73,73 »
15. Pelosi dott. Luigi . . . . . » 73,68 »
16. Schinco dott. Emilio . . . . » 73,14 »
17. Gualtieri Francesco . . . . » 72— »
18. Panebianco dott. Gaetano . » 71— »
19. Cucchieri dott. Walter » 59,93 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 marzo 1961

p. *Il Ministro*: BISORI

(1947)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a trentadue posti di consigliere tecnico nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva - branca « Manifatture tabacchi ».

In relazione all'art. 15 del decreto ministeriale 2 settembre 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 27 ottobre 1960, con il quale fu indetto il suindicato concorso per esami, si comunica che le prove scritte del concorso stesso avranno luogo in Roma presso la sede del CRAL dei monopoli di Stato, via Asciangli n. 4/6 nei giorni 17, 18 e 19 aprile 1961, con inizio alle ore 8,30 antimeridiane.

La prova facoltativa di lingue estere avrà luogo il successivo giorno 20 aprile, alla stessa ora.

(1994)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso per esami a ventotto posti di vice perito tecnico disegnatore in prova.

Il decreto ministeriale 23 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti in data 23 febbraio 1961, registro n. 9, foglio n. 300, concernente la graduatoria dei vincitori del concorso per esami a ventotto posti di vice perito tecnico disegnatore in prova nella carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori dell'Amministrazione militare marittima, è stato pubblicato nel Foglio d'ordini ministeriale n. 22 in data 18 marzo 1961.

(1949)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VARESE

Graduatoria del concorso per l'assegnazione della sede farmaceutica nel comune di Caronno Varesino

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 827/San. del 3 marzo 1960, con il quale è stato bandito il concorso per l'assegnazione della sede farmaceutica nel comune di Caronno Varesino;
Visto il decreto in data 4 marzo 1961, n. 902/San. con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 105 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto i verbali del concorso rassegnati dalla predetta Commissione;
Ritenuta la regolarità delle operazioni svolte e considerata la legittimità della conseguente graduatoria;
Visto l'art. 11 del regolamento per l'esercizio farmaceutico approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria per il concorso relativo alla assegnazione della sede farmaceutica nel comune di Caronno Varesino:

1. Occhialini Enzo . . . . . . punti 91,710
2. Bullio Dranzon Giovanni . . . . . » 90,576
3. Mismasi Ersilia . . . . . . » 88,500
4. Dettoni Fernando . . . . . . » 87,300
5. Bordoli Chiara . . . . . . » 86,752
6. Salveraglio Carla . . . . . » 72,276
7. Fanti Felice . . . . . » 72,050
8. Kascandilian Giuseppe . . . . . » 68,306
9. Bertarelli Piero . . . . . . » 66,910
10. Barbieri Franca in Tobia . . . . . » 64,520
11. Rizzardi Camillo . . . . . » 63,136
12. Nardi Antonio . . . . . » 62,678
13. Grechi Giovanni . . . . . » 62,212
14. Ramoscelli Cesira . . . . . » 61,310
15. Cavallari Landuccio . . . . . » 58,484
16. Dell'Orto Alessandro . . . . . » 55,920
17. Cabras Maria . . . . . . » 55,254
18. Girotti Edmondo . . . . . » 54,262
19. Gorla Maria Luigia in Ferretti . . . » 52,082
20. Martegani Dora . . . . . . » 44,350

Varese, addì 10 marzo 1961

Il medico provinciale: VESSICCHIO

(1798)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.